

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31.

Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), le parole "di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/1980 le parole "di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato".

Art. 2.

(Modifica alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), le parole: "nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa".

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' fatto salvo, per i casi di mancanza del presupposto, duplicazione ed errore materiale, il diritto alla restituzione, disciplinato dall'articolo 2033 del codice civile e, per quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione della tassa automobilistica".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, è inserito il seguente:

"2 bis. Ai veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verificano condizioni che interrompono l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportano pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella regione o provincia autonoma di provenienza."

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i

veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico;”.

4. Alla lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 sono aggiunte, a fine periodo, le seguenti parole: “tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt;”.

5. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: “h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.”.

6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, le parole “Le autovetture” sono sostituite dalle seguenti “Gli autoveicoli” e le parole “per trasporto persone” sono soppresse.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente: “1 bis. Le autovetture e i motocicli che hanno compiuto venti anni dalla data di prima immatricolazione sono soggetti, fino al raggiungimento del requisito di cui al comma 1, al pagamento della tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.”.

8. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: “Tassa per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli”.

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente: “3 bis. Ai fini della sospensione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 della sezione II del capo III del titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.”.

10. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003, le parole “maggiorata del 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “maggiorata della sanzione ridotta ad un quinto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Art. 4.

(Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), è aggiunto, infine, il seguente:

“10 bis. Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre

materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere.”.

Art. 5.

(Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), le parole “risultano installati” sono sostituite dalle seguenti: “sono presenti uno o più”.

Art. 6.

(Norma abrogativa)

1. L'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria.), è abrogato.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. La norma di cui all'articolo 3, comma 3, entra in vigore il 1° aprile 2016. Per i veicoli elettrici o alimentati a gas metano e a GPL che a tale data compiono o hanno compiuto cinque anni dalla data di immatricolazione e risultano esenti dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della l.r. 23/2003, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di pagamento decorre dalla stessa data del 1° aprile 2016, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 14 della medesima l.r. 23/2003.

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2015

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 166

"Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali".

- Presentato dalla Giunta regionale il 22 ottobre 2015.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 23 ottobre 2015.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 29 dicembre 2015 con relazione di maggioranza di Domenico RAVETTI e relazione di minoranza di Massimo BERUTTI e Federico VALETTI.
- Approvato in Aula il 29 dicembre 2015, con 29 voti favorevoli, 8 voti contrari e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 13/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 (Decadenza e rimborsi)

[1] L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

[2] Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto è stato comunicato.

[3] Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Note all'articolo 2

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 20/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e' fissato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito o la violazione è stata commessa.

2. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53 fino al 31 dicembre 1997.

3. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

5. L'importo di cui al comma 2 puo' essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario).

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 (Competenza territoriale ed identificazione del contribuente)

1. La Regione Piemonte è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.

2. La tassa di circolazione regionale è dovuta in misura fissa per anno solare. Non è ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale. E' fatto salvo, per i casi di mancanza del presupposto, duplicazione ed errore materiale, il diritto alla restituzione, disciplinato dall' articolo 2033 del codice civile e, per quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione della tassa automobilistica.

2 bis. Ai veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verifichino condizioni che interrompano l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

3. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche è costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:

a) la targa del veicolo;

b) il codice fiscale del proprietario.

4. Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Modalità di pagamento della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

2 bis. Ai veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a quando non si verificano condizioni che interrompono l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 e che comportano pertanto l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, l'ultima scadenza attribuita ai medesimi nella regione o provincia autonoma di provenienza.

3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.”.

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.
- c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada").

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
- c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
- d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
- e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
- f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
- g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL, già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio; per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma l'esenzione temporanea quinquennale opera limitatamente al periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e il compimento del quinto anno; l'esenzione, in ogni caso, non è cumulabile con quella di cui alla lettera g bis); i veicoli che hanno beneficiato dell'esenzione temporanea quinquennale e per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di 2,58 euro per kilowatt, ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; i veicoli ad alimentazione ibrida continuano ad essere assoggettati alla tassa limitatamente alla potenza sviluppata dal motore termico;
- g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione; tali veicoli, per i quali, dal sesto anno, decorre l'obbligo di pagamento, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria, calcolata sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt;
- h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, con esclusione delle

autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui alla presente lettera devono essere inoltrate alla competente struttura regionale, anche per mezzo degli uffici individuati dall'Amministrazione regionale o in via telematica, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.

2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria.

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 (Tassa per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli)

1. Gli autoveicoli ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

1 bis. Le autovetture e i motocicli che hanno compiuto venti anni dalla data di prima immatricolazione sono soggetti, fino al raggiungimento del requisito di cui al comma 1, al pagamento della tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.

Il comma 2 è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 13 della l.r. 9/2015.

3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui al comma 1.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'articolo 63 della l. 342/2000 che producano idonea documentazione.

5. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 63 della l. 342/2000.

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 (Interruzione dell'obbligo di pagamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli elenchi previsti dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificata dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.

2. Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, è corrisposto alla Regione Piemonte.

3. Con provvedimento della Giunta regionale si stabiliscono le modalità per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.

3 bis. Ai fini della sospensione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso di tali veicoli, ai sensi dell'articolo 82 della sezione II del capo III del titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da uso di terzi a uso proprio.

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 (Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)

1. A partire dall'anno di pagamento 2002, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata della sanzione ridotta ad un quinto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno. Restano fermi i termini e le modalità per il ravvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.

3. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.

4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.

5. Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 35/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione."

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa."

6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.

7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.

8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 6.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.

10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.

10 bis. Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 1/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 (Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)

1. La Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno 2014, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a definire le linee di indirizzo per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea.

2. Nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, nei termini di cui al comma 1, un piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende

sanitarie locali, le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

4. Nell'ambito del piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro.

5. Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'aliquota IRAP di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o più apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all' articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull'attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare in merito:

a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

b) alle principali criticità riscontrate.

9. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 6.

10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 16 della l.r. 30/2009, è il seguente:

“Art. 16 (Tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria)

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) la tassa automobilistica dovuta sui veicoli concessi in locazione finanziaria è corrisposta dal primo intestatario degli stessi, come risulta dai pubblici archivi, in coerenza con quanto disposto al comma 3 del citato articolo.

2. Le imprese concedenti provvedono cumulativamente al pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i loro veicoli.

3. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità operative per l'effettuazione dei pagamenti cumulativi.

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, è riportato alla nota dell'articolo 3.

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 23/2003, è il seguente:

“Art. 14 (Norma transitoria)

1. Le scadenze attualmente attribuite ai veicoli presenti in archivio restano in vigore fino a che non si verifichino condizioni che interrompano l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e 10, e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.